

## SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

art. 15, comma 6, del D. L. gs. n. 36/2023

### Indicazioni operative

#### Premessa

Il comma 1 dell'art. 15 prevede che nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

Il comma due prevede che le stazioni appaltanti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Inoltre l'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Il comma quattro prevede che, **ferma restando l'unicità del RUP**, le stazioni appaltanti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, **ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP**.

Il comma cinque prevede che il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie.

Il comma sei prevede che **le stazioni appaltanti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo**.

Il comma 3 dell'art. 2 dell'Allegato I.2 del Codice prevede che il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Inoltre la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, **a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato**. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Il comma 1 dell'art. 3 dell'Allegato I.2 del Codice prevede che ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire **una struttura stabile a supporto del RUP** e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'art. 4 dell'Allegato I.2 del Codice *"Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura"* al comma

1 prevede che il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. La formazione professionale è soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice. Il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento.

La lettera d) dell'art. 2 dell'Allegato I.1 definisce d) «appalti di lavori complessi», gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti.

Il comma 10 dell'art. 41 del Codice prescrive che gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento.

Il comma 5 dell'art. 42 del Codice prescrive, tra l'altro, che gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali (fase di verifica comma 1) sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

L'allegato I.13 al Codice nella tabella A descrive le singole prestazioni oggetto di definizione economica tra cui:

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva	QbII.26
Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	QbII.27
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	QbIII.08
Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva	QbIII.09
Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione d'appalto	QbIII.10
Supporto al RUP: per la validazione del progetto	QbIII.11

Il Servizio Supporto Giuridico del MIT nel parere 2038 del 7/06/2023 nel rispondere ad uno specifico quesito pervenuto precisa:

*"Con riferimento al quesito posto, va premesso che l'art. 15, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 è richiamato dall'art. 3 dell'All' I.2, secondo cui la SA può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche (per la cui definizione si rinvia all'art. 2, lett. d), All' I.1). In tale prospettiva, sembrerebbe più coerente con un'interpretazione letterale la soluzione volta a limitare l'applicabilità dell'art. 15, comma 6, del Codice ai soli incarichi di cui all'art. 3 dell'All' I.2, e non anche alle attività di supporto di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo Allegato. Nei casi diversi da quelli previsti dal combinato disposto degli artt. 15 comma 6 del Codice e 3 dell'Allegato I.2, quindi, occorrerà valutare, caso per caso, gli incarichi da conferire a personale esterno o ad altra amministrazione."*

## **Parere**

Dalla lettura del disposto legislativo e dai suoi allegati, nel condividere in sintesi il parere del MIT su riportato si ritiene precisare quanto di seguito riportato.

In primo luogo, con soddisfazione, si constata che il legislatore ha sancito la necessità di dotare il Responsabile Unico del Progetto di una struttura di supporto tecnico-amministrativa che lo affianchi nello svolgimento delle molteplici attività, di cui lui ne è responsabile, per l'intero ciclo dalla programmazione alla conclusione della realizzazione dell'opera anche per perseguire le finalità di cui ai Principi Generali non ultimo quello del risultato nonchè per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti e per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti.

Si rileva altresì che, come spesso accade, le amministrazioni non siano in possesso di funzionari dotati delle specifiche professionalità e pertanto risulta indispensabile acquisirle ricorrendo a **soggetti esterni aventi le specifiche competenze**. La norma prevede che le stazioni appaltanti, possono-devono, istituire una struttura di supporto al RUP, e possono-devono **destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo**. Ne deriva l'opportunità se non il dovere, in particolar modo per interventi "di lavori Complessi", di prevedere nel Quadro Economico tra le somme a disposizione un accantonamento pari a non oltre l' 1% dell'importo posto a base di gara a disposizione del RUP al fine, secondo necessità, lo stesso possa procedere **all'affidamento diretto** degli incarichi di assistenza occorrenti.

Detti incarichi di assistenza non riguardano le attività proprie per la progettazione ed esecuzione dell'intervento quali ad esempio quelle riportate nell'allegato I.13 tabella A, in quanto attinenti all'intervento stesso ma riguardano tutti i normali compiti d'ufficio in capo al RUP la cui norma attribuisce compiti di comunicazione, trasparenza, vigilanza, autorizzazioni, ecc... Come è noto l'attuale Codice ha ulteriormente gravato il RUP di compiti quali ad esempio la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, di controllo sugli operatori economici nonché subappaltatori e sulla applicazione dei contratti collettivi dei lavoratori, sulle comunicazioni alle banche dati, ecc... Detti adempimenti possono essere svolti solo con un supporto adeguato e specializzato nei singoli adempimenti e che spesso le Amministrazioni sono prive.